



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 92 DEL 24/05/2022)

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE PER L'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INERENTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **24** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:35** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Assente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;

premessi che:

1. con ordinanza di ingiunzione n. 657 del 03.06.2004 il Comune di Oristano comminava la sanzione amministrativa per una violazione, riscontrata dalla Guardia costiera, commessa il 03.12.2003 dal ricorrente, che immetteva nel mercato animali vivi non mantenuti nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza dunque senza controllo sanitario;
2. il ricorrente riceveva in data 21.01.2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'intimazione di pagamento n. 07520219000210736000 relativa alla cartella n. 07520060001602377000 dell'importo di €. 22.692,34;
3. di tale cartella il ricorrente contesta l'avvenuta notifica, eccependo la nullità o inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione;

visto il ricorso pervenuto in data 10.03.2022 ns prot. n. 15273, davanti al Tribunale civile di Oristano, presentato dallo studio legale dell'Avv. Paola Maria Contini in Oristano nell'interesse del soggetto di cui al fascicolo 05.01.2022/85.1 per accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione e/o della cartella di pagamento e dunque l'annullamento della stessa;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto, entro il 29.05.2022;

vista la documentazione inerente trasmessa in data 13.05.2022 dalla Polizia Locale ;

vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, prot. n. 31182 del 16.05.2022 con la quale esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto per controversia ormai radicatasi dinnanzi al Tribunale civile di Oristano e al fine di esprimere le ragioni di legittimità dell'operato dell'amministrazione;

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza all'autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio davanti al Tribunale civile promosso dallo studio legale dell'Avv. Paola Maria Contini in Oristano nell'interesse del soggetto di cui al fascicolo 05.01.2022/85.1 per accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione e/o della cartella di pagamento e dunque l'annullamento della stessa;

acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 la Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

con votazione unanime palese

delibera

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale civile di Oristano dallo studio legale dell'Avv. Paola Maria Contini in Oristano nell'interesse del soggetto di cui al fascicolo 05.01.2022/85.1 per accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ordinanza d'ingiunzione e/o della cartella di pagamento e dunque l'annullamento della stessa;
2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente



COMUNE DI ORISTANO

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, stanti i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO